



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 69/2017**

Lussemburgo, 22 giugno 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-413/15  
Elaine Farrell/Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland and the  
Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

**L'avvocato generale Sharpston chiarisce i criteri per definire ciò che costituisce un'«emanazione dello Stato» al fine di individuare gli enti nei confronti dei quali un singolo può proporre un ricorso basato su diritti derivanti da una direttiva dell'Unione non recepita correttamente nel diritto nazionale**

*La nozione di «emanazione dello Stato» deve ricevere un'interpretazione rispetto alle finalità dell'ente. Non è comunque indispensabile che un ente di tal genere sia in possesso di «poteri speciali»*

Sin da quando la Corte ha elaborato la dottrina dell'effetto diretto delle direttive e l'ha resa applicabile alle controversie «verticali» tra il singolo e lo Stato, negando invece l'estensione di tale dottrina «in senso orizzontale» per ricomprendervi controversie tra parti private, è risultato fondamentale conoscere i limiti della nozione di «Stato» ai fini dell'applicazione di detta dottrina. Nella sua sentenza Foster<sup>1</sup>, la Corte ha fissato una serie di criteri per determinare i tipi di enti che possono configurare «lo Stato» o, sebbene non abbia usato tale espressione nella sua sentenza, «un'emanazione dello Stato» in tale contesto. Essa lo ha fatto mediante un rinvio alla giurisprudenza esistente che includeva un riferimento all'ente di cui trattasi dotato di «poteri speciali»<sup>2</sup>.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Eleanor Sharpston osserva che il concetto secondo il quale il diritto dell'Unione non riguarda soltanto le relazioni tra Stati, ma conferisce diritti ai singoli, risale alla sentenza van Gend & Loos<sup>3</sup>. Il ragionamento sotteso alla tesi dell'effetto diretto verticale delle direttive segue la stessa logica. Una disposizione chiara, precisa e incondizionata, contenuta in una direttiva, racchiude un diritto che gli Stati membri, nel promulgare tale direttiva, hanno convenuto che debba essere conferito ai singoli. Quando il diritto nazionale non contiene alcun elemento che possa essere considerato come applicazione del diritto concesso dalla direttiva, il ricorrente può far valere direttamente i diritti conferiti dalla direttiva nei confronti dell'ente interessato se questo può essere qualificato come «lo Stato» o come «un'emanazione dello Stato». Se esso non può essere qualificato in tal modo, si può agire in giudizio contro lo Stato membro.

In primo luogo, l'avvocato generale ritiene che **l'elenco di fattori da prendere in considerazione nel determinare se un convenuto costituisca un'emanazione dello Stato (il criterio Foster) non sia esaustivo e fornisca semplicemente gli elementi che possono rilevare ai fini di una valutazione del genere**. A suo avviso, nella sentenza Foster la Corte non ha cercato di formulare alcun tipo di criterio generale o di comprendere tutte le eventualità per il futuro.

In secondo luogo, a giudizio dell'avvocato generale, non sussiste un principio fondamentale sotteso ai vari elementi distinti da prendere in considerazione nel determinare se un soggetto sia emanazione dello Stato. Tuttavia, dopo aver esaminato la giurisprudenza successiva alla sentenza

<sup>1</sup> Sentenza del 12 luglio 1990, causa [C-188/89](#), Foster e altri/British Gas.

<sup>2</sup> V. punti da 18 a 20 di tale sentenza.

<sup>3</sup> Sentenza del 5 febbraio 1963, causa [C-26/62](#), Van Gend & Loos/Administratie der Belastingen.

Foster e citando esempi nel settore degli aiuti di Stato, degli appalti pubblici e della prestazione di servizi di interesse economico generale, **l'avvocato generale ritiene che, nel determinare se un determinato convenuto sia un'emanazione dello Stato, il giudice nazionale debba tenere conto dei seguenti criteri:**

1. La forma giuridica dell'ente di cui trattasi è irrilevante;
2. Non è necessario che lo Stato si trovi in una posizione tale da esercitare quotidianamente poteri di controllo e di direzione sull'attività di tale ente;
3. Se lo Stato ha la proprietà o il controllo dell'ente di cui trattasi, detto ente dovrebbe essere considerato un'emanazione dello Stato, senza necessità di esaminare se siano soddisfatti altri criteri;
4. Autorità comunali, regionali o locali o enti analoghi devono essere considerati automaticamente come emanazione dello Stato;
5. Non è necessario che l'ente di cui trattasi sia finanziato dallo Stato;
6. Se lo Stato, al contempo, ha assegnato all'ente di cui trattasi il compito di svolgere un servizio pubblico che altrimenti lo Stato stesso avrebbe potuto svolgere, e ha conferito a tale ente, in una qualche forma, dei poteri supplementari per consentirgli di assolvere la sua missione efficacemente, l'ente in questione deve essere considerato, in ogni caso, un'emanazione dello Stato.

Infine, l'avvocato generale conclude affermando che, quando uno Stato membro ha trasferito un'ampia parte di responsabilità a un ente per adempiere obblighi di diritto dell'Unione, **non è necessario che tale ente disponga di «poteri speciali» che eccedono quelli risultanti dalle norme ordinarie, applicabili nei rapporti fra singoli, per essere un'emanazione dello Stato.** A suo giudizio, un tale requisito non sarebbe giustificato. Tuttavia, un ente può essere un'emanazione dello Stato solo in relazione alle sue attività che rappresentano una missione assegnatagli dallo Stato e tale missione deve costituire l'attività principale dell'ente di cui trattasi. La missione pubblica deve inoltre essere chiaramente definita come tale nella normativa rilevante dello Stato membro.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*